

TAX & LEGAL #19

A cura del team di [AndPartners Tax and Law Firm](#)

Bonus IRPEF del 65% per investimenti in *Start-up* innovative.

Chiarimenti del MEF sulla decorrenza della detrazione per apporti effettuati mediante *SAFE*.

Lo scorso 25 marzo, presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha risposto ad una interrogazione a risposta immediata presentata dall'On. Giulio Centemero (Lega), volta a chiarire se, per fruire della detrazione Irpef del 65% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, la definizione di investimenti in convertendo in regime de minimi includa i Simple agreement for future equity (SAFE) e, in questi casi, quale sia il momento in cui maturi la detrazione fiscale.

Dal canto suo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito i relativi chiarimenti in merito al **momento di maturazione del diritto alla detrazione IRPEF del 65%**, affermando che i *SAFE* possono essere assimilati agli investimenti "*in convertendo*", con la conseguenza che il diritto alla detrazione **può maturare già al momento di effettuazione del bonifico**, nel rispetto del regime "*de minimis*", ferma restando la competenza dell'Agenzia delle Entrate rispetto ai profili applicativi.

A tale riguardo, rileva l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, il quale riconosce alle persone fisiche una **detrazione IRPEF pari al 65%** delle somme investite nel capitale di **start-up innovative**, sia in caso di investimento diretto sia tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Le modalità di fruizione dell'agevolazione sono state definite dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2020, che collega il momento di maturazione del diritto alla detrazione alla **data di deposito della delibera di aumento di capitale** oppure alla **data di conversione delle obbligazioni convertibili**. La verifica del rispetto del limite previsto dal regime "*de minimis*" è, invece, subordinata alla presentazione di una **istanza preventiva** da parte della *start-up* beneficiaria, tramite l'apposita piattaforma informatica¹.

¹ In tale ambito, l'articolo 5 della legge n. 50 del 2026, di conversione del cd. decreto-legge "PNRR", ha, inoltre, di recente introdotto una deroga temporanea alla disciplina procedurale, prevedendo che, per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2025 ed il 30 giugno 2025, l'istanza possa essere presentata dall'impresa beneficiaria anche successivamente all'effettuazione dell'investimento, purchè entro il 31 maggio 2026, indicando l'ammontare dell'investimento effettivamente realizzato.

Inoltre, l'articolo 31 della legge n. 193 del 2024 ha introdotto una **disciplina specifica per gli investimenti “in convertendo”**, prevedendo che, in tali casi, il diritto alla detrazione possa maturare **già dalla data di effettuazione del bonifico disposto dall'investitore a favore della Start-up**, a condizione che l'importo sia versato con causale “*versamento in conto aumento di capitale*” e sia iscritto a **riserva patrimoniale**. In questo modo, la norma ha anticipato il momento di fruizione dell'agevolazione.

Tramite il quesito parlamentare menzionato in precedenza è stata richiesta la verifica dell'applicabilità della disciplina introdotta per gli investimenti in *convertendo* anche agli investimenti realizzati tramite strumenti *SAFE*, muovendo dalla considerazione che tali strumenti, per le loro caratteristiche, risultano assimilabili agli investimenti in strumenti *convertendo* e, in quanto tali, idonei a consentire la maturazione del diritto alla detrazione fin dal momento di effettuazione del versamento

Nella risposta resa in Commissione, il MEF ha chiarito che la nozione di investimento in *convertendo* è sufficientemente ampia da ricomprendere **anche i SAFE**, nonché tutte le ipotesi in cui l'aumento di capitale non è immediato, ma l'importo investito viene comunque iscritto a riserva patrimoniale.

Il MEF ha, dunque, confermato che **anche per gli investimenti effettuati tramite SAFE il diritto alla detrazione IRPEF del 65% matura già dalla data di disposizione del bonifico**, in applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 193 del 2024, fermo restando il rispetto della procedura prevista per la verifica del limite “*de minimis*”.

Tuttavia, resta demandata all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di una più ampia riflessione, la definizione dei profili applicativi della disciplina.